

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **205/1988** (ECLI:IT:COST:1988:205)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **10/02/1988**

Deposito del **18/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **02/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10438**

Atti decisi:

N. 205

## ORDINANZA 10-18 FEBBRAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, in riferimento all'art. 899, ultimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Torino, nel procedimento civile fra Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, vertente sull'estirpazione di alberi piantati a distanza inferiore a quella legale, con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della normativa risultante dagli artt. 892 e 894 cod. civ., in quanto riconosce al vicino il potere incondizionato di esigere l'estirpazione degli alberi sorgenti a distanza non legale, senza subordinarlo alla preventiva valutazione dell'autorità giudiziaria sulla necessità o convenienza del taglio, che è invece prevista dall'art. 899, comma terzo, cod.civ., in relazione al taglio degli alberi in comunione piantati o sorgenti sul confine;

che, ad avviso del giudice a quo, tale diversità di trattamento sarebbe irragionevole, poiché viene riconosciuta maggiore tutela al proprietario il quale, piantando gli alberi sul confine, ha compiuto un atto produttivo di maggior danno per il vicino, rispetto al proprietario il quale abbia posto in essere la meno grave violazione consistente nella piantagione di alberi a distanza non legale dal confine, dal momento che solo il primo può invocare, per evitare il taglio, la valutazione del giudice sulla necessità o convenienza dello stesso, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che le due situazioni poste a raffronto sono, con tutta evidenza, non omogenee, in quanto gli artt. 892 e 894 cod. civ. contemplano una ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto di proprietà esclusiva (piantagione di alberi a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla legge stessa) e ledendo in pari tempo il diritto, anche esso di proprietà esclusiva, del vicino (all'osservanza della detta distanza), sicché l'intervento del giudice è vincolato nel contenuto in quanto tende a restaurare il diritto leso, mentre l'art. 899 cod. civ. contempla una ipotesi di mancato accordo dei compartecipi relativamente a un atto di gestione di cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicché l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali in quanto tende a sostituire un atto di gestione concordato;

che non ricorre la dedotta violazione del diritto di difesa, poiché questo attiene alle garanzie processuali, e non già al diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*